



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 204 DEL 14.07.2014

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'Automobile Club L'Aquila.

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009 n.77, rubricato “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile”;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, capo X bis, con cui sono state adottate le “Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati”;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del D.L. 83/2012 che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie e, in particolare, il comma 4 che dispone la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012, ai sensi dell'articolo 67-quinquies, comma 2, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, nonché l'art.1, commi 7, 8, 9, e 10, della predetta OPCM, secondo cui sono poste in capo, tra gli altri enti, all'Esercito Italiano, le attività inerenti la gestione delle macerie pubbliche, fino al completo impegno delle risorse rese disponibili;

Visto l'art. 67-ter del D.L. 83/2012, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Og'.

speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, e curino, altresì, il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi;

Visto l'articolo 1 dell'OPCM 3942/2011, come modificato dall'articolo 10 dell'OPCM 3945/2011, che autorizza le imprese incaricate, iscritte all'Albo Nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212 del D.Lgs n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ad effettuare il trasporto dei rifiuti provenienti dalle demolizioni stesse di cui all'articolo 1 commi 1 e 3 dell'OPCM 3923/2011, sino ai siti di stoccaggio autorizzati;

Vista la circolare n.1/sarm del Soggetto Attuatore per la rimozione delle macerie, del 3/07/2012, che definisce che la registrazione dei trasporti, successiva alla registrazione della dell'impresa, è obbligatoria a partire dal 1/8/2012 e l'acquisizione ed installazione del dispositivo OBU è obbligatoria dal 1/9/ 2012

Visto l'articolo 1 del Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione (di seguito anche DCD) n.111/2012 con il quale sono disposte le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui alle OPCM 3923/2011 e 4014/2012, contenute negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante dello stesso DCD;

Visto l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012, avente ad oggetto la gestione delle macerie e, in particolare, il comma 4 che dispone la proroga della validità dell'OPCM 4014/2012, ai sensi dell'articolo 67-quinquies, comma 2, del citato decreto legge 22 giugno 2012, n. 83;

Visto il co.5 dell'articolo 1, della predetta OPCM 4014/2012 che stabilisce, "Al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti di cui allo stesso comma, nonché per disporre delle informazioni relative alla movimentazione, le imprese incaricate dei lavori sono obbligate a comunicare, secondo le modalità stabilite dal Commissario delegato, le informazioni relative ai rifiuti movimentati" e inoltre che, "la mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni di cui sopra comporta la revoca dei relativi finanziamenti pubblici, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto e carico delle ditte inadempienti".

Visto il co.2 dell'articolo 1 della stessa OPCM 4014/2011 che dispone che il Commissario delegato entro 20 giorni dalla pubblicazione della stessa ordinanza dispone, con proprio provvedimento, le modalità di comunicazione delle informazioni relative ai rifiuti movimentati di cui all'art.1, comma 5, dell'OPCM 3923/2011, come sostituito dal comma 1;

Visto il co.1, dell'articolo 2 della predetta OPCM 4014/2012 che stabilisce che il Commissario delegato può operare in via sostitutiva in materia di organizzazione e gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati dal DCD3/2009 e dal DCD11/2009. E' istituito un Comitato di indirizzo composto dal Sindaco dell'Aquila (Presidente) e degli altri sindaci rappresentanti delle aree omogenee. Il comitato, d'intesa con il soggetto attuatore e sulla base di progetti, piani e proposte presentati dai comuni, predispone e approva il piano di gestione delle macerie, delle terre e rocce da scavo e dei rifiuti non urbani. Il comitato adotta le proprie determinazioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti operano a titolo gratuito e ad essi non spetta alcun compenso o rimborso spese.

Visto il punto a) del co.2 dell'articolo 2 della stessa OPCM 4014/2012 che stabilisce che il Commissario delegato dispone quanto necessario per assicurare il monitoraggio anche sulla base delle informazioni di cui all'art. 9, co.2 del D.L. 39/2009 convertito con modificazioni nella L.77/2009, ed il coordinamento complessivo delle attività di gestione dei rifiuti di cui alla presente ordinanza in tutti i comuni individuati con DCD 3/2009 e DCD 11/2009;



Visti gli l'artt.188-bis e ss., del Capo I - Titolo I - Parte IV – del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Visto l'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241, che definisce che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;

Visto che, l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, gestisce il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) – banca dati relativa alle informazioni sullo stato giuridico-patrimoniale dei veicoli - opera attraverso le società collegate e la struttura federativa costituita dagli Automobile Club provinciali e dispone delle tecnologie necessarie per assicurare l'acquisizione delle informazioni relative ai mezzi ad ai percorsi.

Vista la convenzione sottoscritta in data 18/05/2012 tra il Soggetto attuatore per la rimozione delle macerie ai sensi dell'OPCM n.3923/2011 e l'Automobile Club L'Aquila, finalizzata alla fornitura degli OBU da applicare agli autoveicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie in grado di seguire i percorsi effettuati dagli stessi, determinarne la tracciabilità e consentire la gestione dei dati raccolti;

Vista la nota prot.n.32 del 30/01/2014 acquisita al protocollo USRA con n.1207 del 05/02/2014 si evince che, dalla data di sottoscrizione della convenzione sopra richiamata, del 18 maggio 2012:

1. L'AC ha consegnato 543 OBU a cui sono associati 682 veicoli
2. Le imprese continuano a registrarsi per avere le OBU

Ritenuto di dover proseguire le operazioni necessarie alla tracciabilità delle macerie private e al conseguente monitoraggio, in accordo a questo disposto nel D.Lgs.152/2006 e s.m.i., garantite fino ad ora dal servizio offerto da AC dell'Aquila.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila.

DETERMINA

Di predisporre la Convenzione tra l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, il Comune dell'Aquila e l'Automobile Club dell'Aquila

Si ordina la pubblicazione della presente determinazione, sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila.

L'Aquila, 14/04/2014

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila



L'AQUILA - ITALIA
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila - L'Aquila
Data 14/04/2014